

vivente e ascritto ai collegi elettorali nel 1813, ma non se ne hanno altre notizie).

53. *Carissimi* (Federico) *giudice* (dell'appello di Bergamo, nato nel 1766, fece gli studi a Ravenna e a Padova, fu deputato del tribunale di appello ai Comizi di Lione, non fu confermato nella magistratura della Repubblica Italiana e visse in disparte sin verso il 1835).

54. *Mangili* (Giuseppe) *professore* (n. a Caprino 1767, allievo dello Spallanzani, dello Scarpa e del Mascheroni, fece viaggi scientifici all'estero, fu deputato al corpo legislativo cisalpino e alla Consulta di Lione, professore di storia naturale nell'università di Pavia 1799-1815, m. in Bergamo 1829).

55. *Marinoni* (Francesco, n. in Grumello circa 1760, fu della municipalità di Bergamo nel 1797 e poi membro dell'amministrazione dipartimentale del Serio; nel 1801 rappresentò la città di Bergamo ai Comizi di Lione, poi fu segretario generale della prefettura del Serio e visse intento agli studi sin verso il 1830).

56. *Carcano* (Paolo) *professore* (n. di Como, dopo aver fatto buoni studi di matematica fu chiamato all'insegnamento nel patrio liceo, destituito nella reazione del 1799, deputato alla Consulta di Lione nel 1801).

57. *Sartoni* (Carlo) *giudice* (di appello in Bologna, n. ivi 1759, si laureò in legge ed esercitò il notariato; nel '96 fu deputato al 1° Congresso Cispadano, giudice di tribunale nel '98, deputato del tribunale di appello alla Consulta di Lione, presidente della Corte di giustizia 1807, sostituto procuratore generale nella corte di appello 1808, e nella magistratura pontificia giudice del tribunale criminale sino al 1831).

58. *Cologna* (Abramo) *ex-legislatore* (israelita, n. in Mantova 1755, colto di lettere ebraiche e italiane, fu rabbino e giudice del tribunale civile israelitico, deputato al corpo legislativo cisalpino e ai Comizi di Lione, uno dei tre gran rabbini del Concistoro centrale 1808 e presidente di esso 1812-1826, rabbino a Trieste 1827, morto colà nel 1832).

59. *Rabaglietti* (Giuseppe) *vicario* (generale della diocesi di Novara, n. a Vanzone 1744, laureato in legge e teologia, deputato della diocesi ai Comizi di Lione, m. 1810).

60. *Vicarini* (Gio. Maria) *curato* (di Borgomanero, n. a Sentino del Verbano 1751, prevosto di Borgomanero e deputato del clero novarese alla Consulta di Lione, m. 1818).

61. *Bertaccini* (Antonio) *avvocato* (n. in Oleggio 1769, giudice

del tribunale di appello di Novara 1801, professore prima di istituzioni civili e poi di codice Napoleonico nell'università di Bologna dal 1803 al 1814, poi di diritto civile in quella di Torino, dispensato nel '21 per la parte presa ai moti politici, m. 1830).

(Continua)

TOMMASO CASINI

Sull' ufficio bolognese dei " Memoriali ,, (sec. XIII-XV)

1. Credo utile brevemente completare e precisare le notizie di recente date dal Franchini sull'importantissimo (e poco conosciuto dagli storici del diritto) ufficio bolognese dei « Memoriali » (1), anche per cercar di determinare il meglio possibile, di tale istituzione, il significato giuridico.

Il Franchini riferisce in sunto la r. XLIII degli *Statuta* del 1265 *facta per dominos fratres Loderengum de Andalo et Catalanum domini guidonis domini Hostie*, la quale concerne il nuovo ufficio (2), osservando che essa ha « tanto maggior valore in quanto non solo la data coincide con quella della nuova istituzione dei memoriali, ma perchè lo Statuto stesso appare redatto dai medesimi autori dei memoriali »: in realtà la r. XLIII è proprio l'atto d'istituzione dal nuovo ufficio (la data del cui inizio appunto da essa ricavasi), e non ripete e conferma qualche altra disposizione che i due frati gaudenti avessero già particolarmente emanato a tale scopo (3). A c. 125 del primo volume dei Me-

(1) FRANCHINI, *L'istituto dei Memoriali in Bologna nel secolo XIII*, in questo *Bullettino*, fasc. marzo-aprile 1914, pp. 95-106.

(2) V. *Statuti di Bologna dall'a. 1245 all'a. 1267*, pubbl. a cura di L. FRATI, vol. III, p. 625 segg.

(3) Il SAVIOLI, *Annali bolognesi*, vol. III, I, p. 377, parla dell'istituzione di « libri pubblici detti memoriali » come avvenuta nel 1264, e si richiama al l. X degli Statuti, asserendo poi, per il 1265, avere i due frati stabilito che « l'ufficio dei memoriali, fissato dagli Statuti dell'anno scorso, cominciasse ad esercitarsi, e che i testamenti fatti in addietro si sanzionassero col registrarveli » (p. 383). E veramente nel l. X vi è una rubrica « de memo-

moriali, che si conservano nel nostro Archivio di Stato, il notaio Nascimpace di Rasore conferma — se ce ne fosse bisogno — ciò che si ricava da questa r. XLIII, scrivendo: « Hoc est memoriale testamentorum et ultimarum voluntatum tam factarum hinc retro per testatores viventes quam fatiendarum deinceps iusta formam ordinamentorum factorum per dominum fratrem Loderengum et dominum fratrum Castellanus, sub anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, etc. ». Le quali parole non formano, come dice il Franchini, il titolo del primo libro. Il primo volume della raccolta comincia con una serie di carte che sarebbero 120 se non mancasse la prima, nella quale erano certamente scritte parole analoghe a quelle ora riportate, ma riferentisi ai contratti, invece che ai testamenti, poichè dette carte contengono registrazioni soltanto di contratti. Nella prima di esse doveva trovarsi la registrazione più antica: infatti la prima parte degli Statuti di Loderingo e Catalano, in cui si legge la r. XLIII, è datata dal 26 aprile 1265, e dovendo il nuovo ufficio entrare in funzione nei successivi otto giorni, le registrazioni saranno cominciate col 4 maggio: la seconda carta del registro — che ora funge da prima — comincia con alcune registrazioni del 5 maggio, quindi nella prima dovevano esserci appunto quelle del 4 (1).

Che codesta istituzione rispondesse a una reale necessità, appar dal fatto della sua continuità attraverso i secoli e nonostante le mutazioni politiche: furono bensì modificate le sue forme, ma la sostanza dell'istituto rimase, come i due frati l'avevano concepita. E il suo scopo è dalle fonti espresso con semplicità e chiarezza:

rialibus comunis bon. fatiendis » (ediz. FRATI, vol. III, p. 234, r. CVI m), ma si riferisce unicamente alla registrazione degli atti costitutivi di debiti e crediti del comune. V. anche MATTHAEI DE GRIFFONIBUS, *Memoriale Historicum*, sotto l'a. 1265 (ediz. FRATI-SORBELLI nella nuova ediz. dei *Rerum italicarum Scriptores*, p. 16).

(1) È probabile che il Franchini non abbia veduto i Memoriali di cui tratta, perchè pone uno di essi (quello di Amadore da Budrio) come esistente nell'Archivio notarile di Bologna, mentre è noto che l'intera serie trovasi nell'Archivio di Stato. Il Franchini deve aver fatto la citazione sulla scorta del GOZZADINI, *Cronaca di Ronzano e Memorie di Loderingo d'Andalò*, op. pubbl. nel 1851, quando ancora d'Archivio di Stato non si parlava.

protezione di determinati atti notarili dalle possibili falsificazioni. Ma occorre tener conto, oltre della r. XLIII (come fa il Franchini), anche delle rubriche XLVI sulle emancipazioni, L sulla registrazione dei verbali di trasmissione dei « libri banditorum, collectarum, etc. » dagli ufficiali del comune cessanti a quelli entranti in carica, LI sulla registrazione dei contratti stipulati prima del 1265, LVI su gli atti di ultima volontà. Cosicché l'obbligo della registrazione risulta aver luogo « in omnibus contractibus, confessionibus extra iudicium, liberationibus, pactis, conventionibus excedentibus summam viginti lib. bon. », e anche se non contenevano certa indicazione di valore: dovevano inoltre registrarsi gli atti di ultima volontà e le emancipazioni. E queste norme avevano effetto retroattivo: i testatori e i contraenti ancora in vita, e i loro eredi, erano tenuti a far registrare gli atti e i titoli di cui fossero in possesso o in forza dei quali godessero dei diritti, e da registrarsi erano anche gli strumenti d'emancipazione degli ultimi cinque anni decorsi. Alcune specie di atti, tuttavia, erano non, come dice il Franchini, sottoposti a speciali formalità, ma — in certi casi che lo Statuto determina — esenti dall'obbligo della registrazione: « instrumenta procurationum et curatorum et actorie », « instrumenta tutelarum et inventarii », « instrumenta denuntiationum, et locationum possessionum datarum ad laborandum, et scutiferorum seu servientum et discipulorum positorum ad artes » (r. XLIII).

Addetti all'ufficio dei Memoriali erano, ogni sei mesi, non meno di quattro « boni et legales » notai (« unus tabelio pro quarterio »), che dovevano avere i *dischi* « super palatio comunis et inferius », stando ivi « continue bona fide tota die » (1). Uno di essi o più d'uno, però, nei giorni di sabato doveva risiedere « in campo Merchatì »: occorrendo la registrazione anche degli strumenti rogati nel contado, potevano coloro che dal contado

(1) I primi volumi dei Memoriali sono evidentemente incompleti: solo col 1268 si hanno, ogni sei mesi, i memoriali di almeno quattro notai. Ma in seguito il numero di questi cresce, fino a 16-18-20 registratori ogni semestre.

venivano adempiere in quel giorno all'importante formalità. E un altro notaio doveva risiedere « super cambio », per registrare soltanto gli atti « inter mercatores et campsores bonon. et mercatores et campsores forenses et scolares, de hiis solummodo que pertineant ad merchadandiam et cambium inter eos, et ad mutuum cum scholaribus contrahendum » (1). Scaduto il semestre, ogni notaio doveva fare due copie delle sue registrazioni relative ai contratti e ai testamenti: « et fiant duo volumina de exemplis, unum quorum ponatur in sacristia fratrum predicatorum. Et aliud in sacristia fratrum minorum. Et originale remaneat penes Comune in armario ». Il secondo volume dei Memoriali (1266, I semestre) comincia appunto non con un registro di prima scrittura, ma con una copia (« Hoc est exemplum libri editi super instrumentis et ultimis voluntatibus positis in memorialibus comunis bononie per me Jacobinum notarium...»), la cui sottoscrizione così suona: « Ego Jacobinus quondam Aldrebandini ferarii imperiali auctoritate notarius presens exemplum mei memoriali scripsi... et cum meo nomine et signo in sacristia fratrum predicatorum civitatis Bononie secundum reformationem populi ut ibi sit perpetuo depositionis causa ». Per le emancipazioni, invece, i notai dovevano far due volumi, « unum pro civibus et aliud pro forensibus, que semper stent penes potestatem », e un solo « exemplum », da riporsi nella sacristia dei frati predicatori o in quella dei frati minori (2).

2. - Gli Statuti di Loderingo e Catalano non sono tuttavia l'unica fonte del sec. XIII riferentesi ai Memoriali. Nella inedita

(1) È anche da notarsi che proprio ai quattro notai dei Memoriali era affidato il sigillo del Comune « pro litteris sigillandis »; cfr. la r. XLIV: « De sigillo comunis tenendo per notarios deputatos ad memorialia contractum et ultimarum voluntatum scribenda » (FRATI, p. 631).

(2) Nel primo vol. che si conserva dei Memoriali, dopo i quaderni di cui si è già parlato (registrazione di contratti, dalla c. 2 alla c. 120, e di testamenti, dalla c. 125 alla c. 140), vengono quattro carte, dal sabato 16 maggio al sabato 31 ottobre 1265, sotto il titolo di Memoriali « omnium contractuum factorum in campo mercati etc. »; seguono tre carte per le emancipazioni in città (« Hoc est memoriale omnium emancipationum tam facturarum a quinque annis hinc retro quam fatiendarum deinceps in civitate bon etc. ») e due carte per quelle del contado (« quam fatiendarum deinceps per homines comitatus et districtus

compilazione statutaria del 1288, e precisamente nel VII libro, quattro rubriche sono dedicate a questa materia. La XIV (c. 101a): « De instrumentis emancipationis et sollinpnitatibus in eis servandis », la r. XXVI (c. 102a): « De contractibus in memoriali comunis contractum ponendis », e la XXIX (c. 103a): « De testamentis et ultimis voluntatibus in memorialibus ponendis et in secreto faciendis », non fanno che riprodurre quasi alla lettera le principali disposizioni già note: ma più importante è la r. XXVIII (c. 102b): « De solutione notariorum presidentium memorialibus etc. ». Mentre negli Statuti del 1265 (r. XLIII) è disposto esplicitamente non solo che i notai registratori « habeant salarium a Comuni », ma che « nullo modo vel ingenio aliquid aliud habeant vel percipiant ab aliquibus singularibus personis » (e ciò senza dubbio per impedire possibili tentativi di corruzione dei notai medesimi), nel 1288 si trova invece stabilito che le parti contraenti e denunciati debbano esse stesse pagare i registratori. R. XXVIII: « Dicimus quod notarii prepositi officio memorialium contractum solutionem accipiant in hunc modum, silicet, de quolibet instrumento quantitate quinquaginta librarum, et ab inde infra, XII bon. inter ambas partes. A quinquaginta vero libris supra usque ad centum, decem et octo denarios, etc. ». È pure importante che in questi Statuti del 1288 non si faccia più cenno degli *exempla* richiesti nel '65: si stabilisce soltanto che il registro memoriale venga deposto, dal notaio che l'ha compilato, « in armario populi bononie », e che il soprastante a questo « armarium » (che si potrebbe fin d'ora chiamare « camera degli atti ») faccia ogni sei mesi l'indice dei notai registratori, segnando « in quo loco vel cassia armarii » è riposto ogni registro, « ut facilius prosit de ipsis memorialibus ab indigentibus copia optineri » (1).

bon etc. »). L'ultima carta, quasi illeggibile, e che contiene, dopo il titolo, tre sole registrazioni, si riferisce — per quanto se ne può capire — alle denunce di atti rogati negli anni anteriori e presentati da chi ne era in possesso.

(1) Anche negli *Statuti della Società dei Notai* del 1304 (che sono probabilmente riproduzione di quelli della stessa società del 1288) si legge nella r. XXXIII riconfermato

3. - Col 1289 i volumi dei Memoriali, che a cominciar dal secondo semestre del 1275 erano quasi tutti in carta e di formato relativamente piccolo, tornano ad essere, come per i primi anni, di grande formato ed in pergamena, continuando senza interruzioni in tal modo fin verso la metà del XV secolo. Ma si noti che a partire dal 1333, non si ha più una serie unica di tali volumi: ad essi si accompagnano parallelamente altre due serie, una di grandi quaderni in pergamena (fino al 1434), e l'altra di volumi, non tanto grandi, in carta (fino al 1452), di guisa che ogni atto appare registrato, benché in diverse forme, tre volte. Questo nuovo ordinamento è spiegato da una disposizione contenuta negli Statuti, inediti, del 13 dicembre 1335, ma che deve essere stata presa almeno due anni prima, cominciando le nuove serie, come si disse, nel 1333. Codesti nuovi Statuti generalmente ripetono, in quanto ai Memoriali, le disposizioni del 1265 e del 1288; ma è notevole e molto significativa per la storia della fortuna dell'istituto, la r. XXI del l. VII (c. 177 b): « De notis veterum instrumentorum et ultimarum voluntatum registratis et registrandis ». Molti atti non si trovavano regolarmente registrati, sia per la « neglencia notariorum civitatis et districtus bononie tam qui scripserunt instrumenta et ultimas voluntates que in memorialibus registrari debebant, quam qui dicto officio memorialium preverunt », sia per la morte di molti notai prima che avessero adempito all'obbligo della registrazione, sia infine per l'espulsione di altri notai « propter novitates que huic retro occurrerunt in dicta civitate bononie » (la cacciata di Bertrando del Poggetto). Ora ciò si sarebbe risolto in grave « dapnum et preiudicium contrahencium vel ultimas voluntates condempcium », se si fosse a tali atti con rigore applicata la sanzione di nullità: si stabilisce quindi che contro quelli di essi rogati avanti il 1° gennaio 1333 non si possa

l'obbligo dei notai dei memoriali di registrare gli atti denunciati, e quello dei notai denunciati di assistere alla registrazione. V. *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, ediz. GAUDENZI (Roma, 1896), vol. II, p. 34.

opporre in giudizio « quod debito modo vel tempore registrata non fuerint », purché nella Camera degli atti « quandocumque depositi traditi consignati et dimissi esse reperiantur ». Quella però che ora maggiormente interessa è la r. XLVIII del l. IV (c. 70 b): « De officio notariorum ad Memorialia », dalla quale appunto si desumono le ragioni e le norme del nuovo ordinamento. Oltre le irregolarità denunciate dalla r. XXI, altre ne succedevano nella riscossione degli introiti dell'ufficio. Perciò si statuisce che ogni sei mesi i notai dei Memoriali debbano scegliere fra di loro un « massarius », nonché tre « provixores », « ex melioribus et antiquioribus et fidellioribus », uno per ciascuno dei tre luoghi dove in questo tempo essi avevano i loro banchi: « ad cambium », « ad scharaniam », « ad gabellam » (1). La denuncia degli atti deve esser fatta a questi tre provvisori, ai quali soltanto spetta di stabilire l'ammontare della tassa da pagarsi ai notai per la registrazione; e la registrazione può compiersi soltanto dopo avvenuto il pagamento. I provvisori debbono scrivere « notas omnes denunciatas eisdem vel alteri eorum... in uno libro in cartis membranibus vel de papiris, in quo libro nullus alius scribere possit vel debeat »; e i libri « dictarum denunciationum consignare in cartis membranibus teneantur in camara et apud officiales camere actorum populi ». Ogni notaio deve versare al massaro, nello stesso giorno « vel postea quam citius fieri poterit », le riscossioni da lui fatte, « et ipse massarius illum introitum inter se et socios equaliter dividere teneatur », trattenendosi però la parte di quel notaio che non avesse ancor fatta la registrazione. E ogni cinque giorni il massaro e i provvisori debbono controllare se i memoriali sono tenuti regolarmente, o se vi sono delle registrazioni arretrate.

(1) Il Cambio e la Gabella erano località in vicinanza della piazza di porta Ravegnana. Della « Scarania » s'ignora il significato della parola (forse chiamavasi così il luogo dove una volta risiedevano gli « Scari », specie di guardie della polizia comunale?); in quanto alla località può forse dar luce l'indicazione che leggesi nel memoriale di Dondideo del q. Rolandino Massimilli, sotto la data del 1310, 14 giugno, di un istrumento « heri facto bon. sub portichu pallatii veteris comunis bon. ad scaraniam » (c. 47a).

Le due serie aggiunte, cominciando col 1333, di cui si è sopra parlato, sono costituite appunto dai libri dei provvisori. I quaderni grandi « in cartis membranis » sono quelli che venivano depositati nella Camera degli atti; e i volumi di più piccolo formato, « in papiro », detti essi medesimi « provvisori », contengono le denunce con l'indicazione delle tasse pagate (1). Si tratta generalmente di sei volumi per anno, tre per semestre, i quali recano nella prima pagina i nomi dei provvisori, del massaro e dei notai registratori, così — per esempio — disposti: « Nomina provisorum sunt hec, videlicet: Antonius de Benvestitis, a latere scaranie — Bartolomeus de Bonjohanninis, a latere gabelle — Lambertinus de Alberghis, a latere cambii »; segue, o procede, il nome del massaro, carica a volte tenuta da uno dei provvisori; e poi i nomi dei notai « registrare debentium a latere scaranie », « a latere cambii », e « a latere gabelle », quegli stessi, naturalmente, che poi ricompaiono nei grossi volumi della serie fondamentale dei Memoriali. L'annotazione degli atti del contado è fatta quasi sempre dal provvisore del Cambio, in un volume a parte e più piccolo. L'atto è annotato in un molto breve sunto, con a fianco l'indicazione della tassa pagata; in fondo alla pagina è fatta la somma dei pagamenti, e a volte c'è la ricevuta del massaro.

Queste nuove disposizioni sui provvisori, e le altre più antiche su l'uso dei Memoriali in genere, sono riprodotte nei ll. III e IV degli Statuti del 1352 e del 1357; in quelli del 1376-78 si fanno più complicate le norme sulla nomina dei provvisori e del massaro (r. LXXI del l. III, c. 138a). Ivi il massaro appar tenuto « singulis diebus visitare provisos... eosque ortari et monere ut debitis temporibus morentur ad loca ordinata et ibi exercere fideliter et sollecita quecumque pertinencia ad suum officium ». Ma la negligenza di tutti

(1) Così resta spiegata la differenza tra i *Memoriali* propriamente detti e i *Provvisori*, che il SACCHI, *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae* (Bononiae 1743), distingue semplicemente perciò che « in Memorialibus integer Instrumentorum et Rogituum tenor per extensum registrabatur; in Provisoribus vero apponebatur tantum Nota contractuum et summarium instrumentorum » (Obs. XCII, p. 196).

aveva fatto sì che « multe et infinite » note non fossero registrate « nec etiam libri provisorum et registra deposita et consignata ad camara actorum »; quindi, « cum esset parum iura condere nisi esset qui ea faceret observari », si ordina che lo stesso Podestà o il suo vicario richiamino pubblicamente detti notai agli obblighi del loro ufficio, e anche procedano « contra omnes et singulos qui fuerint negligentes ». Ciò dimostra che si riconosceva ancora la grande utilità dei Memoriali, ma che l'ufficio funzionava ormai molto irregolarmente. Dagli Statuti del 1389 tale stato di cose non appare mutato. La r. CVIII del l. III (c. 166a) riproduce quella ora riferita degli Statuti del '76; nella r. LXXVI del l. IV (c. 254b) si porta il valesente degli atti da registrare a l. 25, e si aumenta il numero di quelli esentati da tale obbligo, concedendosi inoltre che fino al 1370 gli atti debbano considerarsi validi anche se non risultano annotati dai provvisori. Ma si complicano ancor più i mezzi per ottenere che i registratori facciano il loro dovere, come risulta dalla successiva r. LXXVII (c. 257a): « Quod per dominum correctorem et consules elligentur duo offitiales et unus notarius omnes de societate qui procurent et sollicitent quod libri memorialium compleantur et ad camaram actorum ponantur et alia fatiant circa ipsa oportuna ».

4. - Dalla fine del sec. XIV in poi può dirsi che l'ufficio dei Memoriali trascina la sua vita, senza più rifiorire. Anche osservandone i volumi, si scorge la sua progressiva decadenza: il numero dei notai registratori diminuisce fino a uno o due per anno, e negli anni 1418-20, 1425, 1427-29, 1430-35 non vi è alcuna registrazione, sì che tutti i memoriali dal 1385 al 1436 sono compresi in solo sette volumi. Funzionavano invece assai meglio i provvisori: infatti poteva ben giudicarsi un duplicato inutile la trascrizione per disteso nei Memoriali quando doveva far piena fede anche la più semplice annotazione nei libri dei provvisori. Allorchè, nel 1454, furono riformati gli Statuti per opera del card. legato Bessarione, e le antiche disposizioni sui Memoriali furono espressamente abrogate per sostituirvi degli ordinamenti più

moderni ed efficaci, fu appunto a questo concetto dell'annotazione nei libri dei provvisori che si ispirò la riforma. A parte alcune modificazioni non sostanziali, l'*Ufficio del Registro*, che fu allora istituito, non doveva funzionare diversamente dall'istituto dei provvisori; e quello che per i Memoriali era un elemento secondario, il pagamento di determinate tasse, diventa per il Registro elemento essenziale, come lo era rispetto ai libri dei provvisori; tanto essenziale, che doveva in seguito essere anteposto allo scopo originario dell'istituzione, la protezione della fede pubblica, dando al Registro scopi puramente fiscali. Nel proemio della r. LXXX del l. III degli Statuti del 1454 (c. 231a): « De Registro instrumentorum et aliis ad eorum materiam pertinentis seu ab eis dependentibus, ac aliis diversis capitulis », si riconosce che è necessario riformare le leggi « secundum varietatem personarum, temporum et locorum », e che le antiche norme sui Memoriali non sono più osservate massimamente « propter... longas et quasi difficiles dispositiones, et notariorum atque contrahentium novos mores ». Per qualche tempo il nuovo ufficio dovette funzionare regolarmente, e non si trova atto notarile che non rechi in calce la formola con cui gli addetti al Registro certificavano dell'avvenuta presentazione dell'atto stesso e del pagamento della tassa; ma anch'esso in seguito decadde, attraverso vicende che qui non è il caso di descrivere.

5. - Diversamente dal Franchini, ritengo che nell'istituto dei Memoriali non possa vedersi « un vero e proprio sistema di pubblicità », e quindi un precursore, a così dire, della pubblicità moderna.

È noto che negli ultimi tempi dell'Impero vigeva la pratica dell'*insinuatio* non soltanto pei contratti di donazione, ma anche per altri atti giuridici e specialmente per le vendite d'immobili, con la differenza, tuttavia, che i primi se non erano insinuati non erano validi, mentre le vendite si pubblicavano e si registravano ufficialmente al solo scopo di conferir loro, e quindi alla proprietà immobiliare, maggior giuridica sicurezza, senza che dalla registrazione menomamente dipendesse la loro validità. L'obbligo di insi-

nuare le donazioni era giustificato dall'importanza dell'atto, per il quale a volte un intero patrimonio poteva passare in mani altrui, modificando profondamente le condizioni di determinate famiglie; e l'istituto si conserva poco mutato attraverso il Medioevo, ricomparendo anche nella legislazione statutaria: secondo — per esempio — una disposizione bolognese del 1246, riportata negli Statuti del 1250, le donazioni di più di 50 lire dovevano rogarsi da due notai, alla presenza di un giudice del Podestà e di sette testimoni (¹). Nel caso dei trapassi di proprietà si aveva invece di mira, pubblicando i relativi contratti per iniziativa del compratore, non più la serietà e la solennità dell'atto, ma la difesa contro possibili contestazioni dei diritti acquisiti, mediante il riferimento a un titolo reso, per dir così, ufficiale dalla sua insinuazione negli atti di una pubblica magistratura.

Ora parmi evidente che i Memoriali bolognesi rappresentino *tutto al più* una forma di pubblicità *analog*a a quella dell'anticissima insinuazione delle vendite, ma non un'anticipata applicazione del principio di pubblicità moderno. Modernamente certi atti riguardanti la condizione giuridica della proprietà immobiliare (e soltanto essi) debbono essere trascritti, vale a dire annotati e ricordati in pubblici registri, unicamente perchè siano *validi e opponibili di fronte ai terzi*; scopo della trascrizione è — in altre parole — la risoluzione per così dire automatica del possibile contrasto fra più acquirenti di un medesimo immobile, e i terzi a cui essa si dirige non sono dunque in genere tutte le persone estranee all'atto, ma appunto solo coloro che sull'immobile possono vantare dei diritti. Se, per vedere nella pubblicità dei Memoriali un precedente di quella odierna, il Franchini afferma che la prima aveva di mira « anche i terzi », bisogna osservare che invece caratteristica della pubblicità odierna è di aver di mira *soltanto*

(¹) V. negli *Statuti di Bologna* del 1250 la r. XLV del l. IV (FRATI, vol. I, pp. 416-7). La disposizione ricompare nelle compilazioni successive; v. per es. negli Statuti del 1376 la r. LXVI del l. IV (c. 192 a.), dove però il valore delle donazioni da pubblicarsi è portato a lire 100.

i terzi: il che è impossibile sia dimostrato per i Memoriali. Non può negarsi, certamente, che fra le conseguenze benefiche della registrazione ci fosse anche quella di render possibile, ai terzi che vi avessero interesse, di conoscere le avvenute stipulazioni, poichè chiunque poteva prender visione dei registri ed estrarne copia ⁽¹⁾, ma ciò non basta per la moderna definizione giuridica dell'istituto ⁽²⁾.

Loderingo e Catalano furono mossi ad ordinar l'annotazione di moltissimi atti in pubblici libri, sotto sanzione di nullità per quelli non annotati, dall'intento di ovviare alle frodi che negli atti e a proposito degli atti stessi potevano commettersi ⁽³⁾. Ciò e null'altro si ricava dalle espressioni adoperate per spiegar la ragione del nuovo istituto: « ut falsitatibus que circa instrumenta fiebant omnimode obvietur », « ut falsitatibus et malitiis hominum que possent fieri de bonis immobilibus aliquorum cautius obvietur ». Al che possono servir di commento le parole del notaio Amatore da Budrio, scritte in testa al memoriale da lui compilato ⁽⁴⁾: Bologna, madre della verità e del diritto, pareva ormai deviare « a rectitudinis limite » ed avvolgersi « in laberinthum falsitatis » per la sempre crescente malizia degli uomini, quando fu trovato come rimedio l'uso

⁽¹⁾ Nella cit. r. XLIII (Statuti del 1265) è stabilito che in caso di controversia o di dubbio sul testo degli atti si debba ricorrere alle copie dei Memoriali deposte presso i frati predicatori o minori. « Et fratres non permittant alicui videre sine presentia duorum fratres. Et volentibus faciant copiam videndi et legendi et exemplandi in eorum presentia, vel ipsi fratres exemplent » (FRATI, p. 628).

⁽²⁾ Neanche dell'altra moderna forma di pubblicità, l'iscrizione delle ipoteche, i Memoriali costituiscono un logico precedente. L'iscrizione ha certo per iscopo di render di pubblico dominio il vero stato dei patrimoni immobiliari; ma questo, si ripete, poteva essere soltanto un effetto indiretto e molto secondario dei Memoriali.

⁽³⁾ Cfr. MALAGOLA, *L'Archivio di Stato di Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882* (Modena, 1883), p. 158: l'ufficio dei Memoriali fu istituito « per ovviare alle frodi e salvare gli atti dalle frequenti distruzioni cui andavan soggetti in causa delle fazioni ». Analogo ufficio fu a Modena aperto nel 1271, « ad hoc ut comune et singulares persone... per instrumenta ficticia seu simulata, vel alio modo dolose facta, non fraudentur » (cfr. *Statuti di Modena* [1327], l. I, r. CXXXVIII: « De instrumentis ponendis in memorialibus comunis Mutine », ap. MARCHETTI, prefaz. all'*Inventario dell'Arch. Notarile di Modena*, pp. 1-2 del vol. VIII degli *Archivi della Storia d'Italia*, 1913).

⁽⁴⁾ *Memoriali*, vol. II (1266, I sem.); pubblicate dal GOZZADINI, *Cronaca* cit., p. 165, e riportate dal FRANCHINI, p. 103, n. 1.

dei Memoriali: in tal modo si poteva impedire che il contenuto dei contratti fosse alterato, ampliato o diminuito, o nascosto « deperditionis velamine », si scacciava la falsità dai confini di Bologna, conservandosi invece la « ex fide nata veritas ». Secondo il Franchini queste parole « ci rivelano che lo scopo della nuova disposizione era la garanzia, oltre che dei contraenti, dei terzi »; ma questo può dirsi solo in un senso molto generico e vago, in quanto è naturale che chiunque, anche se estraneo alla stipulazione, poteva in seguito avere interesse di non essere ingannato sulle condizioni giuridiche di certi beni o di certe persone.

Appunto perchè la registrazione nei Memoriali aveva per iscopo di garantire l'intrinseco valore dell'atto, impedendo che le primitive stipulazioni fossero comunque falsificate o fossero prodotti istrumenti fittizi, essa era una vera e propria *forma ad substantiam*; se mancava, l'atto era « cassum et nullius valoris » anche fra le parti contraenti. Secondo il principio moderno, invece, l'atto non trascritto è sempre valido fra le parti: mancando la trascrizione, che ha di mira solo i terzi, l'atto è logicamente inefficace solo di fronte a questi. Inoltre, modernamente, l'obbligo della trascrizione è limitato ai trapassi della proprietà immobiliare, volendosi evitare le contestazioni sulla precedenza dei rispettivi diritti fra l'acquirente e i terzi. Nei Memoriali, invece, dovevano essere registrati (con poche eccezioni) tutti quanti i contratti, compresi quelli di dote, le emancipazioni, le promesse, i pagamenti, nonché le donazioni, la pubblicità delle quali di fronte agli estranei era pur tuttavia ottenuta con la formalità dell'« insinuatio » e delle proclamazioni, e anche certi atti pubblici, come i verbali di consegna di determinati uffici del comune: pur da ciò si vede che i Memoriali hanno poco da fare con la pubblicità odierna. A questa, del resto, provvede di solito l'acquirente, perchè è nel suo interesse di difendersi contro le pretese dei terzi, ma alla registrazione nei Memoriali erano obbligati ambo i contraenti: se uno di essi si rifiutava, il notaio doveva denunciarlo al Podestà, il quale era tenuto ad « ipsum condemnare infra tertium diem in duplum eius de quo contraxerit ».

Concludendo, nei Memoriali bolognesi (e probabilmente anche negli altri istituti del genere sorti intorno allo stesso tempo o poco più tardi a Venezia, a Modena, a Parma) non può affatto vedersi una manifestazione di quel medesimo principio di pubblicità che domina nel diritto moderno: il loro scopo più evidente era di garantire dalle falsificazioni, conservandone memoria autentica, certi privati e pubblici atti, onde la loro caratteristica era quella di adempiere, per dir così, a una funzione di polizia della pubblica fede.

W. CESARINI-SFORZA

La tomba di Alessandro V in Bologna

UN'iscrizione moderna nel lato destro della base della tomba di Alessandro V, in S. Francesco di Bologna, ricordando le vicende del monumento fino al suo ultimo restauro nel 1893, dice che la verità storica l'ha rivendicato a Sperandio mantovano, togliendolo a Nicolò di Piero d'Arezzo, come aveva affermato il Vasari (1). Il primo a proporre questa rivendicazione fu Marcello Oretti, che trovò negli estratti dei libri di spese del Convento alcune note di lavori fatti per la tomba di Alessandro V dallo Sperandio, l'anno 1482. Nonostante questo, il Rubbiani, dapprincipio, nel suo libro sul tempio di S. Francesco, non credette di dover abbandonare l'antica attribuzione del Vasari, confermata da Leandro Alberti, molto più che un'altra nota di spese faceva supporre che al monumento si fosse dato opera nel 1424 (2). Però il Venturi vi riconobbe facilmente lo stile del fecondo medaglista, che molto aveva lavorato

(1) VASARI G., *Le Vite etc.*, con note di G. Milanesi; *Vita di Nicolò di Piero d'Arezzo*; vol. II, p. 139. Sansoni, Firenze, 1878.

(2) RUBBIANI A., *La Chiesa e il Convento di S. Francesco in Bologna*, p. 74. Zanichelli, 1886.

per gli Estensi, ed era poi venuto ad abitare Bologna nel 1478 (1), ed allora anche il Rubbiani, ritornando di proposito sull'argomento (2), confermò il giudizio del Venturi, perchè tutta l'opera presenta caratteri così spiccati di rinascenza da non potersi ricondurre all'autore ed al tempo assegnato dal Vasari.

Ma da allora ad oggi la verità storica ha fatto tali progressi, per la scoperta di nuovi documenti intorno a Nicolò Lamberti, che non parrà irriverenza verso i due sommi maestri riporre in campo la questione; poichè la soluzione data non soddisfa interamente per più motivi: 1.º perchè è forte a credersi che i bolognesi abbiano aspettato fino al 1482 per ricordarsi del pontefice che era morto nella loro città nel 1410, e tante speranze e tanto compianto aveva destato (3); 2.º perchè è forte a credersi che il Vasari, il quale dimorò lunghi anni in Bologna, parlando del monumento e del suo autore con nitido asserto e molti particolari contro il suo solito, abbia potuto accogliere una tradizione falsa, che facesse menzione di uno scultore più antico anzichè di quello più recente; 3.º infine, perchè non par verosimile che nel 1482, quando Giovanni Bentivoglio stava trasformando Bologna in una città di marmo, e ricchissime tombe sorgevano, come ad es. quella Tartagni in S. Domenico, non si fosse trovato, per un papa, altro modo che fare il monumento di stucchi e terracotta, tanto che la statua di Alessandro V fu dovuta tagliare in ben 40 pezzi per acconciarla in fornace (4).

Riesamineremo dunque la questione, passando in rassegna i documenti e le fonti storiche, con la sicurezza che, se queste daranno affidamento di verità, i caratteri stilistici dell'opera d'arte vi si conformeranno senza contraddizione alcuna.

(1) VENTURI A., *Sperandio da Mantova* in « Archivio Storico dell'Arte », an. I, fasc. X, Roma 1889, p. 230, ed an. II, fasc. V-VI, pag. 232.

(2) *La tomba di Alessandro V in Bologna, opera di M. Sperandio da Mantova*, in « Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna », sez. III, tom. IX, pp. 57-68, 1894.

(3) MALVEZZI NERIO, *Alessandro V papa a Bologna*, in « Atti e Memorie cit. », tom. IX, pp. 302 e segg. e XI pp. 39-56.

(4) RUBBIANI, *Atti e Memorie cit.*, p. 63.